

SICUREZZA

ESTENSIONE AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 "GREEN PASS"

Destinatari: Tutte le aziende

INTRODUZIONE

Secondo quanto stabilito dal Decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

Si ricorda che la certificazione verde, chiamata anche **Green pass**, è una certificazione emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute (PN-DGC) sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi allo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, allo stato di guarigione dall'infezione da COVID-19 e all'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

VALIDITÀ CERTIFICAZIONE

La certificazione verde contiene un codice a barre bidimensionale (il QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute, che permettono di verificarne l'autenticità e la validità.

Il Decreto introduce delle modifiche relativamente alla validità del **Green pass**, nel dettaglio, attualmente ha validità:

- dalla medesima data della somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (se sono previste due dosi);
- dodici mesi dal completamento del prescritto ciclo vaccinale;
- dodici mesi a decorrere dalla data di avvenuta guarigione per gli individui risultati positivi al SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose;
- sei mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione da COVID-19;
- 48 ore dall'esecuzione del test per i soggetti che si sono sottoposti a test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di Lavoro sono tenuti a stabilire entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione della verifica del possesso del green pass da parte dei lavoratori, prediligendo che, ove possibile, la verifica venga effettuata al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde.

L'obbligo di verifica si estende anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, "non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

MODALITÀ DI VERIFICA

La verifica delle certificazioni verdi dev'essere effettuata con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri DPCM del 17 giugno 2021 attraverso la lettura del QR code utilizzando l'app "VerificaC19", secondo le seguenti modalità:

- la Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- l'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- l'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
- l'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;
- l'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA

Qualora il lavoratore comunicasse di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro verrà considerato assente ingiustificato fino a presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per le aziende con meno di quindici dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il Datore di lavoro può procedere con la sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Per tale aspetto inerente il contratto di lavoro rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

In caso di violazione delle disposizioni previste dal Decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127 e in caso di mancata adozione delle misure organizzative per le attività di verifica si applicano, sia per il lavoratore che per il Datore di lavoro, sanzioni amministrative.

Si ricorda che è sempre necessario mantenere attive tutte le misure organizzative per la gestione dei tempi e degli spazi di lavoro, nonché di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate (distanziamento, mascherine, etc.).

Riferimento: [dott.ssa Valentina Picuno \(picuno@verdeconsulting.it\)](mailto:dott.ssa.Valentina.Picuno@verdeconsulting.it)